

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del Tesoro e « ad interim » del Bilancio
e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1968

Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — È stata da tempo avvertita la necessità di un apposito provvedimento legislativo inteso a ricondurre nell'ambito del bilancio dello Stato, mediante precise norme, anche quelle somme che, per motivi vari, danno luogo a gestioni speciali, contravvenendo così al principio della unicità del bilancio.

Tale fenomeno è da ritenersi dovuto a circostanze di carattere eccezionale ed allo ampliarsi delle attività dirette ed indirette dello Stato, che hanno fatto sì che le norme di contabilità generale dello Stato non hanno potuto essere integralmente applicate.

Sono venute in tal modo a costituirsi, accanto alla gestione del bilancio, una serie di gestioni le quali, pur effettuandosi dalle Amministrazioni statali o almeno nell'ambito delle Amministrazioni stesse, sfuggono ai normali controlli con la conseguente possibilità di abusi ed irregolarità che si rende assolutamente necessario eliminare affinché il sindacato sulla gestione dello

Stato possa efficacemente svolgersi con completezza su tutti i fondi gestiti.

Risultano poi in essere talune gestioni fuori bilancio autorizzate mediante leggi speciali per le quali non sono previste adeguate forme di controllo e comunque sono sottoposte a procedure svariate e difformi in materia e che è opportuno inquadrare in una normativa generale ed uniforme.

Il contenuto del provvedimento in esame trova origine nel pregevole lavoro compiuto e nelle proposte presentate dalla Commissione presieduta dal compianto senatore Sturzo, costituita nell'anno 1954, la quale concluse i suoi lavori nel 1958, con la formulazione di un apposito disegno di legge.

Sulla base di quanto sopra il Governo ebbe a presentare al Senato della Repubblica, nel corso della II legislatura, un disegno di legge (atto Senato n. 2375) il quale non poté però compiere il suo *iter* per effetto dello scioglimento delle Assemblee legislative.

Il provvedimento venne riproposto nella successiva legislatura, informato agli stessi criteri fondamentali ed integrato peraltro con una disciplina della facoltà dell'Amministrazione di percepire ulteriormente le somme che alimentano le gestioni extra-bilancio e della possibilità di provvedere, attraverso il bilancio statale, alle spese relative alle gestioni stesse.

Ma anche tale Atto (n. 1727 Senato - III legislatura) decadde per termine della legislatura.

Venne poi presentato nella materia, nel corso della IV legislatura (atto Senato numero 2434) un disegno di legge — parimenti decaduto e, che ora si ripropone nell'identico testo — il quale, riproducendo sostanzialmente quello di cui alla precedente legislatura, peraltro con una più chiara impostazione d'assieme e talune notevoli precisazioni specie in ordine all'espletamento dei controlli, prevedeva in sintesi:

a) per le gestioni fuori bilancio non autorizzate da leggi speciali, a qualsiasi titolo e da chiunque condotte: versamento delle somme entro dieci giorni alla Tesoreria dello Stato, con imputazione allo stato di previsione dell'entrata; possibilità di correlativa riassegnazione in bilancio; definitiva decadenza delle gestioni per le quali non intervengano apposite norme legislative entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della emananda legge;

b) per le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali: obbligo, anche se non già previsto dalle leggi stesse, che il relativo rendiconto o bilancio consuntivo sia comunicato al Parlamento in unico atto; controllo successivo degli organi della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti anche se non previsto dalle stesse leggi speciali; facoltà di accertamenti diretti, per quanto di competenza, da parte del Ministero del tesoro.

Nei riguardi dei singoli articoli del provvedimento, si svolgono le seguenti ulteriori considerazioni.

Premesso che gli articoli da 1 a 5 sono inquadrati sotto il titolo « Gestioni fuori

bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato non autorizzate da leggi speciali », si precisa che con l'articolo 1 si dispone che le somme le quali, indipendentemente o separatamente dalla gestione del bilancio, siano percepite sotto qualsiasi denominazione ed a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni dello Stato o dai propri dipendenti, debbono essere versate in Tesoreria, nel termine di dieci giorni, con imputazione allo stato di previsione dell'entrata.

Il primo comma, salvo quanto detto al successivo articolo 6, in ordine alle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, recepisce l'assoluta generalità della norma, mentre il secondo comma contiene la naturale estensione del precetto alle Amministrazioni ed Aziende autonome.

Analogamente, l'articolo 2 estende l'applicazione dell'obbligo di che trattasi agli agenti contabili dello Stato ed a tutti coloro che a qualsiasi titolo introitino le somme di cui allo stesso articolo 1.

Il successivo articolo 3 stabilisce che entro sei mesi (nell'originario disegno di legge il termine era di un anno) dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le entrate — ovviamente non già disciplinate da disposizioni di legge — alle quali non si ravvisi di poter rinunciare, dovranno trovare la loro regolazione legislativa. Decorso tale periodo di transizione senza che sia intervenuta detta disciplina, nessun introito od erogazione potrà ulteriormente aver luogo per i rispettivi oggetti.

Con l'articolo 4, si prevede la possibilità di disporre assegnazioni di fondi negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, in corrispondenza e nei limiti delle somme acquisite all'entrata del bilancio, per la parte necessaria al perseguimento delle finalità alle quali è diretta la percezione delle relative somme. Questa norma è intesa ad assicurare la continuità dei servizi che ora vengono finanziati con le gestioni extra-bilancio e che rispondono ad insopprimibili esigenze dell'Amministrazione.

Peraltro, la norma si integra, evidentemente, con quella del precedente articolo, circa la decadenza delle entrate non disci-

plinate, nel perentorio termine prescritto, mediante provvedimenti di legge.

L'articolo 5 contiene norme di transizione dall'attuale situazione alla normalità, fissando le modalità ed i termini per la prima applicazione del provvedimento.

L'articolo 6 — col quale inizia il titolo II « Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali » — stabilisce anzitutto che le gestioni già regolate da leggi speciali continuano a svolgersi con le modalità sancite dalle particolari disposizioni che le disciplinano.

Tale principio risponde alla natura del provvedimento, che è inteso essenzialmente a regolare le gestioni costitutesi in modo anomalo, mentre quelle già stabilite per legge rispondono a necessità espressamente riconosciute dalle Assemblee legislative, che nell'autorizzarle di volta in volta ne hanno anche disciplinato le modalità di attuazione, anche a salvaguardia della regolarità del relativo esercizio.

Peraltro — come si è accennato — nella considerazione che spesso le leggi autorizzative di gestioni fuori bilancio appaiono vaghe e lacunose, a volta per forza di cose, per quel che attiene alla materia della rendicontazione e dei controlli, e nell'intento di assicurare una disciplina per quanto possibile uniforme ed adeguata all'interesse pubblico, sono state aggiunte delle norme intese a prescrivere che il rendiconto o bilancio consuntivo delle gestioni di che trat-

tasi sia opportunamente comunicato al Parlamento, nonchè ad assoggettare le gestioni stesse al controllo in fase successiva dei competenti organi della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, anche se non previsto dalle cennate leggi autorizzative.

Norme analoghe sono state dettate — con lo stesso articolo 6 — per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, nonchè per la gestione delle somme dovute a norma di legge al personale delle Amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto o nell'interesse di terzi o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento dei servizi.

Con lo stesso articolo 6, infine, si dà facoltà al Ministero del tesoro di disporre accertamenti diretti in materia, ove siano ritenuti necessari ed anche durante la gestione.

Da ultimo — sotto il comune titolo terzo « Disposizioni generali » — l'articolo 7 autorizza il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dalla applicazione della legge, mentre l'articolo 8 abroga esplicitamente le disposizioni legislative e regolamentari, anche speciali, che risultino incompatibili con quelle della legge medesima.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I.****GESTIONI FUORI BILANCIO NELL'AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NON AUTORIZZATE DA LEGGI SPECIALI****Art. 1.**

Tutte le somme — comprese quelle che affluiscono a contabilità speciali od a particolari gestioni — che indipendentemente o separatamente dalla gestione del bilancio dello Stato siano percepite sotto qualsiasi denominazione o a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per lo svolgimento di compiti istituzionali diretti o indiretti, nonchè dai dipendenti delle Amministrazioni stesse nell'espletamento del servizio o comunque in relazione al servizio anche se al di fuori del normale orario di ufficio — qualora la loro percezione dia luogo a gestioni fuori bilancio — devono essere versate in tesoreria nel termine inderogabile di dieci giorni, con imputazione al capitolo dello stato di previsione dell'entrata al quale si riferiscono ovvero al nuovo capitolo da istituire appositamente.

Per le Amministrazioni ed aziende statali con ordinamento autonomo e i loro dipendenti, i versamenti delle somme indicate al comma precedente debbono essere eseguiti in tesoreria con le modalità ed entro i termini predetti.

Art. 2.

Le norme di cui all'articolo 1 si applicano agli agenti contabili dello Stato ed in genere a tutti coloro che a qualsiasi titolo introitano le somme indicate nell'articolo stesso.

Art. 3.

Le entrate di cui al precedente articolo 1 per le quali non intervengano apposite disposizioni legislative entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, non potranno essere ulteriormente acquisite nè potranno essere utilizzate per erogazioni di qualsiasi natura.

Art. 4.

In corrispondenza e nei limiti del versamento di cui al precedente articolo 1 saranno disposte, con decreto del Ministro del tesoro, apposite assegnazioni di fondi negli stati di previsione della spesa dei Ministeri o delle Amministrazioni ed Aziende autonome interessate, per la parte necessaria al perseguimento delle finalità alle quali è diretta la percezione delle relative somme.

Art. 5.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le somme disponibili per i titoli di cui al precedente articolo 1, conseguite anteriormente alla data medesima, saranno versate con le modalità indicate nello stesso articolo 1.

TITOLO II.

GESTIONI FUORI BILANCIO NELL'AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AUTORIZZATE DA LEGGI SPECIALI

Art. 6.

Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi.

Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Per i Comitati, le Commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente.

Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.

I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali e comunicati al Parlamento nel termine dell'anno finanziario successivo a quello cui si riferiscono. Detti rendiconti o bilanci sono riuniti in unico documento a cura della Ragioneria generale dello Stato.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dall'applicazione della presente legge.

Art. 8.

Tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche speciali, in contrasto o incompatibili con la presente legge sono abrogate.